

Tribunale di Piacenza; sentenza 18 ottobre 2011, n. 804/2011; [REDACTED] più 2

(avv. Mannina) c. Mag s.n.c. (avv. Losi) e Edil Mak s.r.l.

omissis

FATTO E DIRITTO

- rilevato che, la presente controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da Mag s.r.l. nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] in solido tra loro, per il pagamento di lavori edili svolti in un immobile sito in via Lupi n. 5 a Piacenza.

Avverso tale decreto propongono opposizione i tre ingiunti, eccependo di non avere mai commissionato alla Mag detti lavori; e di avere invece già saldato il prezzo di tali lavori alla Edil Mak s.r.l., società alla quale erano invece stati commissionati. Sulla base di tale narrativa, i tre convenuti comandano quindi la revoca del decreto opposto, e chiedono ed ottengono la chiamata in giudizio di Edil Mak per ottenerne la condanna diretta a pagare la fattura azionata in sede monitoria.

Nella contumacia di Edil Mak, resiste la Mag, deducendo di avere ricevuto la richiesta di eseguire i lavori da parte di tutti e tre gli opposenti, e di avere effettivamente eseguito i lavori stessi.

La causa è istruita con l'esame di tutti i testi indotti dalle parti;

- ritenuto che, è infondata l'eccezione, formulata dalla difesa di [REDACTED], di nullità della notifica del decreto ingiuntivo.

Sul punto, a prescindere dal fatto che la notifica è stata effettuata nei confronti di persona che si è qualificata come convivente della [REDACTED], è dirimente il rilievo per il quale la [REDACTED] stessa si è ritualmente e tempestivamente costituita in

giudizio. Deve quindi concludersi che la notifica ha raggiunto il suo scopo, ciò che esclude la pronuncia di nullità ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c.;

- considerato che, infondata è anche l'eccezione, formulata dalla difesa di parte convenuta, di inesistenza dell'atto di citazione in opposizione, sul presupposto della mancata sottoscrizione del procuratore della copia dell'atto notificato.

Deve infatti osservarsi che il procuratore dell'opponente, il cui nome è chiaramente indicato nel corpo dell'atto, ha ritualmente proceduto all'autentica delle procure ed alla sottoscrizione dell'originale dell'atto, di talché l'omissione della sottoscrizione della copia notificata in nessun modo comporta incertezza alcuna in ordine alla *legitimatio ad causam*.

Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa dalla quale non si ha motivo di discostarsi, *"la firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo, oltre che di certificare l'autografia del mandato, di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore"* (Cass. n. 6225/2005, Cass. n. 4617/2004, Cass. n. 13854/1999, Cass. n. 5711/1996);

- osservato che, parimenti infondata è l'eccezione della difesa di parte opponente in ordine alla pretesa carenza di legittimazione passiva della domanda monitoria, per non essere i signori ██████ proprietari dell'immobile, e per non avere la signora ██████ asseritamente avuto rapporti commerciali diretti con la Mag.

In proposito, è facile replicare che, per un verso, committente di un'opera edile può anche essere persona non proprietaria dell'immobile, e quindi i signori

██████████ ben possono essere ritenuti parti del contratto di appalto laddove sia provato che abbiano commissionato le opere.

Per altro verso poi, alla stregua dei pacifici principi generali in materia processualcivilistica, la legittimazione passiva va scrutinata non già sulla base delle difese del convenuto, ma con riferimento alla prospettazione offerta dall'attore di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento (*ex*

pluribus e per tutte, Cass. n. 14468/2008, Cass. n. 355/2008). Nel caso di specie, l'attore ha chiaramente dedotto che i tre attuali opposenti hanno commissionato i lavori oggetto di causa, con la conseguenza che, anche laddove ciò non trovasse riscontro in istruttoria, si configurerebbe una questione di merito, con il rigetto della domanda, e non già una questione di rito con la declaratoria del difetto di legittimazione passiva;

- evidenziato che, venendo allora al merito, oggetto di causa è sostanzialmente il capire, così come dedotto da parte opposta, se la Mag, su commissione degli attuali opposenti, abbia effettivamente eseguito i lavori per cui è causa.

L'istruttoria esperita impone di dare una risposta positiva al quesito.

Infatti, quattro dei sei testi escussi hanno, pienamente e senza esitazione alcuna, confermato che i tre opposenti *"si sono recati personalmente, in diverse occasioni, negli uffici del punto vendita della Mag sito in via XXIV maggio n. 138, al fine di visionare, scegliere e commissionare i serramenti e le porte interne"*; *"hanno richiesto un preventivo e dopo averlo approvato hanno effettuato verbalmente l'ordine"*; hanno poi successivamente e personalmente contatto *"gli installatori della ditta Mag onde dare loro indicazioni specifiche*

circa i lavori da effettuare” (cfr. deposizione teste Cremonesi, dipendente della Mag che ha personalmente visto gli attori scegliere i materiali, stipulare verbalmente il contratto, fornire indicazioni circa i lavori da eseguire; teste Scotti, collaboratrice della Mag, che nuovamente ha personalmente visto gli attori scegliere i materiali, concludere il contratto verbale e dare indicazioni circa i lavori da eseguire; teste Sordi, cliente della Mag presente in negozio nel momento in cui i tre attori hanno effettuato l’acquisto, che ha confermato di avere visto gli attori stessi al momento in cui hanno eseguito l’ordine; teste Jradi, dipendente della Mag, che ha riferito di avere personalmente eseguito i lavori di consegna, installazione e posa, nonché di avere più volte ricevuto ordini ed istruzioni da parte degli attori, anche al fine di eseguire alcune finiture e piccole modifiche).

Lo stesso quinto teste, Bernazzani, indicato da parte opponente e che ha reso una deposizione complessivamente non sfavorevole alla stessa, ha comunque riconosciuto che *“La Mag ha fornito porte, finestre, porte finestre e scuri, due porte blindate con pannello liscio... è vero che la ditta Mag ha fornito il materiale ed effettuato i lavori”*.

Quanto poi all’ultimo teste, Caruana, in accoglimento dell’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla difesa di parte convenuta, deve essere dichiarata la nullità della deposizione, in quanto lo stesso, autodichiaratosi amministratore di fatto di Edil Mak, ha un interesse che, *ex art. 246 c.p.c.*, può legittimare la partecipazione al giudizio (per l’inammissibilità della deposizione dell’amministratore di società nella causa in cui la stessa è parte, cfr. Cass. n. 9826/1996). In ogni caso, anche a volere in ipotesi diversamente opinare, ai fini di comprovare l’inattendibilità della documentazione fiscale di Edil Mak e la

non attendibilità del Caruana, già condannato per bancarotta fraudolenta in ordine alla sua attività proprio nella Edil Mak, basta osservare che lo stesso Caruana ha ammesso che almeno una parte delle opere fatturate dalla sua società agli attori "non riguarda il cantiere Ferri".

D'altro canto, la stessa difesa di parte opponente non ha in realtà nemmeno chiaramente dedotto che i lavori sono stati eseguiti da altro appaltatore, ma si è limitata a riferire, per un verso, che ha stipulato un contratto scritto con Edil Mak in ordine a detti lavori, poi pagando la Edil Mak; e per altro verso, che la

Mag aveva inizialmente emesso la fattura nei confronti di una ditta denominata Euroedil, e solo in un secondo momento aveva poi fatturato i lavori agli attuali opposenti (cfr. pag. 3 e 4 citazione).

Ciò detto, può replicarsi che, da una prima angolazione, la stipula di un contratto scritto con Edil Mak ed il pagamento effettuato, non prova necessariamente che Edil Mak abbia effettivamente svolto i lavori, tanto più che, come detto, dopo il fallimento della società, il suo amministratore è stato penalmente condannato per bancarotta fraudolenta.

Da altra angolazione, poi, il fatto storico dell'iniziale fatturazione dei lavori alla Euroedil, si spiega con un "disguido amministrativo" riferibile all'addetta alla contabilità, che ha peraltro immediatamente emesso una corrispondente nota di accredito a favore della Euroedil stessa (cfr. deposizione teste Scotti, responsabile di tale disguido, come detto immediatamente rettificato; e deposizione teste Cremonesi, che conferma un "errore di fatturazione");

- sottolineato che, alla luce di quanto sopra, essendo i lavori stati effettivamente eseguiti da Mag su commissione degli attuali opposenti, l'opposizione stessa va

rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ottenuto per il pagamento del prezzo.

Proprio perché gli opposenti hanno direttamente commissionati i lavori a Mag, va rigettata anche la loro domanda di ottenere la condanna di Edil Mak a pagare detti lavori: infatti, detta domanda è stata formulata sul presupposto che la fornitura avrebbe dovuto essere direttamente pagata dai terzi chiamati, e non già sul presupposto della restituzione di una somma eventualmente versata *sine titolo* a Edil Mak stessa.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo in aderenza alla nota presentata, sono quindi poste a carico dei soccombenti attori, in solido, ed a favore della vittoriosa parte opposta.

Nulla invece sulle spese di lite di Edil Mak, in quanto contumace.

P.Q.M.

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nella contumacia del solo terzo chiamato, ogni diversa istanza disattesa

- rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1572/2006 emesso dal Tribunale di Piacenza il 24/11/2006;
- condanna [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], in solido tra loro, a rifondere a Mag. S.r.l. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 30 per rimborsi, € 1.658 per diritti, € 3.993 per onorari, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 25/10/2011

Depositata il 25/10/2011

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI

II CASO.it